



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Largo Pietro Tempera-64012 -CAMPLI (TE) Sede: c.da Marrocchi – Sant'Onofrio – Campli (TE)

www.iccampli.edu.it

teic82300g@istruzione.it

Tel. e Fax 0861553120- 553817

Cod.Mec. TEIC82300G

Cod.Fisc.80003910678

Prot. n. 750/II.9 del 18/02/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge”, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;

VISTO l'articolo 3, comma 3 dell'”Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021;

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative prot. n. 748 del 18/02/2021

EMANA

Il seguente Regolamento attuativo del Protocollo d'intesa

ART. 1 - PRESTAZIONI INDISPENSABILI

Tenendo conto delle caratteristiche di contesto dell'istituzione scolastica e della normativa in premessa, le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, delle quali è garantita la continuità al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati sono:

A - attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;

B - vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;

C - adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

ART. 2 - CONTINGENTI MINIMI

Per garantire le prestazioni indispensabili sono individuate le seguenti figure professionali del personale della scuola e nel seguente numero:

punto A - attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità:

n. 1 assistente amministrativo;

n.1 collaboratore scolastico per l'uso dei locali interessati dallo sciopero, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale;

punto B - vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio:

n. 1 collaboratore scolastico;



I S T I T U T O C O M P R E N S I V O S T A T A L E

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Largo Pietro Tempera-64012 -CAMPLI (TE) Sede: c.da Marrocchi – Sant'Onofrio – Campli (TE)

www.iccampli.edu.it

teic82300g@istruzione.it

Tel. e Fax 0861553120- 553817

Cod.Mec. TEIC82300G

Cod.Fisc.80003910678

punto C - adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:

Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

e/o

n. 1 assistente amministrativo.

ART. 3 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI MINIMI

I criteri di individuazione del personale per i contingenti minimi sono i seguenti:

1. Volontarietà;
2. Rotazione del personale, a partire dalla posizione più bassa in graduatoria ed escludendo di volta in volta il personale individuato nel contingente della precedente azione di sciopero.

ART. 4 - COMUNICAZIONI

1. In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico invita in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.
2. Il Dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della comunicazione resa dal personale - i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi dell'art. 2.
3. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione scritta, chiedendo la conseguente sostituzione.
4. La sostituzione è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

Art. 5 - MISURE ORGANIZZATIVE

Il Dirigente, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.



Il Dirigente Scolastico

Antonietta Di Taranto

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993